

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI ED
AUSILI FINANZIARI
LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.
approvato con atto del C.C. n 6::: del 16.2.2007

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali , ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente, per la concessione del patrocinio nonché di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nei diversi settori di attività di interesse della Comunità montana:

ART. 2 - FINALITA'

1. Il patrocinio nonché gli interventi di qualsiasi natura che comportano l'attribuzione dei benefici finanziari e/o vantaggi economici, devono essere informati al principio dello sviluppo economico, sociale e civile della Comunità amministrata e della valorizzazione ed integrazione del territorio.

ART.3 – PATROCINIO

1. Il patrocinio ad una iniziativa non comporta di per se' l'attribuzione di benefici economici .
2. Esso viene concesso dal Presidente della Comunità Montana sulla scorta dei criteri di cui al presente regolamento eventualmente integrati e specificati a cura della Giunta , entro trenta (30) giorni dalla richiesta.
3. L'istanza di patrocinio deve contenere :
 - a. il programma dell'iniziativa;
 - b. la indicazione di eventuali altre richieste di patrocinio e/o contributo ad altri soggetti;
 - c. la dichiarazione che l'iniziativa non persegue fini di lucro.
4. La concessione del patrocinio autorizza l'utilizzo dell' emblema della Comunità montana nonché la dicitura “ con il patrocinio della Comunità Montana dei Monti Azzurri”.
5. Non e' ammessa la concessione del patrocinio a favore di manifestazioni, iniziative, attività promosse da organizzazioni politiche nonché a favore di quelle - da chiunque promosse - che perseguano interessi di categoria.
6. I motivi dell'eventuale diniego vanno comunicati per iscritto al richiedente, entro i successivi dieci (10) giorni.
7. l'utilizzo dell'emblema comunitario senza preventiva autorizzazione comporta la esclusione da ogni futuro beneficio previsto dal presente regolamento per l'anno in questione e per i due successivi.

ART.4 – BENEFICI FINANZIARI

1. I benefici finanziari consistono nella erogazione di somme di denaro vincolate alla realizzazione di attività, iniziative, manifestazioni, per le quali sono assegnate.
2. I soggetti titolari dei benefici sono tenuti a far risultare, nel modo più idoneo, che l' iniziativa si realizza con il contributo della Comunità Montana.

ART. 5 - DESTINATARI

1. Possono beneficiare delle provvidenze, in ordine di priorità:
 - a. i comuni membri;
 - b. altri soggetti pubblici;
 - c. soggetti privati, senza fini di lucro.
2. Le attività, iniziative, manifestazioni debbono essere realizzate nell'ambito comunitario. Nel caso in cui si svolgano al di fuori del territorio, debbono comunque essere di stretto e diretto interesse comunitario ed appositamente autorizzati dall'Amministrazione.
3. Non è ammessa la concessione di contributi a favore di manifestazioni, iniziative, attività promosse da organizzazioni politiche nonché a favore di tutte quelle - da chiunque promosse - che perseguano interessi di categoria.

ART. 6 - MODALITA' PER L'ACCESSO AI BENEFICI

1. La Giunta può individuare manifestazioni, attività, iniziative di particolare rilevanza che si svolgono sul territorio comunitario, alle quali partecipare sotto il profilo organizzativo gestionale e finanziario.. La compartecipazione finanziaria non può essere in ogni caso superiore al 50% per cento delle spese effettivamente sostenute per l'evento, con un tetto massimo di € 5.000,00.
2. Il tetto di € 5.000,00 stabilito al comma precedente può essere superato con deliberazione motivata della Giunta, solo per eventi di altissima rilevanza, che comportino una pubblicizzazione almeno su scala nazionale.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, La Giunta può altresì finanziare manifestazioni, attività, iniziative promosse dai Comuni membri entro il tetto massimo di € 2.500,00 e comunque non oltre il 50% delle spese effettivamente sostenute. Allo scopo i Comuni presentano entro il 31 gennaio di ogni anno alla Comunità montana i relativi progetti.
4. La Giunta può finanziare annualmente programmi e progetti presentati entro il 31 gennaio di ogni anno dagli Istituti comprensivi scolastici e da altre Istituzioni scolastiche presenti sul territorio.
5. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, i contributi finanziari per qualsiasi attività, iniziativa e manifestazione sono concessi solo ed esclusivamente sulla scorta della procedura di seguito individuata:
 - a) i soggetti di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) e c) presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno, ai Sindaci dei Comuni presso cui hanno sede legale istanza di contributo, indicando l'attività, l'iniziativa, la manifestazione che intendono svolgere nell'anno di riferimento, gli eventuali soggetti economici coinvolti.

- b) I Comuni, entro il successivo 20 febbraio, inoltrano alla Comunità montana le istanze che ritengono meritevoli di ammissione al contributo, per la loro valenza di sviluppo territoriale e la omogeneità con il programma amministrativo della stessa Amministrazione comunale.
- c) la Comunità montana, entro il successivo 15 marzo sottopone alla Conferenza dei Sindaci, per il relativo parere, un programma complessivo di finanziamento delle istanze pervenute, elaborato utilizzando criteri analoghi a quelli adottati dalla Regione o da altre Amministrazioni pubbliche, nei vari settori di intervento.
- d) la Giunta della Comunità montana, su proposta del Presidente, entro il 31 marzo, approva il programma definitivo di ammissione a contributo, formulando apposita graduatoria delle istanze e stabilendo l'importo a ciascuno assegnato.
- e) il Dirigente, su proposta del Responsabile del procedimento, procede alla assegnazione dei contributi nell'ordine stabilito dalla graduatoria, sulla scorta delle risorse finanziarie accertate e disponibili allo scopo, nell'ambito del bilancio di previsione nonché alla conseguente liquidazione delle somme a ciascuno spettanti, previa acquisizione della documentazione a consuntivo, anche mediante utilizzo dell'istituto della autocertificazione.
6. E' fatto divieto assoluto – onde assicurare il rispetto del principio di trasparenza amministrativa - di accogliere istanze o concedere benefici al di fuori della procedura di cui sopra.
7. Nessun richiedente può essere beneficiario – a valere sul medesimo settore e nell'anno di riferimento – di più di un contributo.

ART. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Nell'esame delle istanze si tiene conto dei seguenti elementi generali di valutazione, che possono essere integrati annualmente dalla Giunta della Comunità montana:
- valorizzazione ed integrazione della realtà comunitaria;
 - rilevanza tradizionale e territoriale;
 - rilevanza sociale ed economica;
 - qualità ed entità del progetto ;
 - ricorrenza;
 - soggetti coinvolti.

ART. 8 – DECADENZA DAI BENEFICI

1. La decadenza dal beneficio si ha nei seguenti casi :
- mancato svolgimento dell'evento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento;
 - realizzazione dell'evento in maniera sostanzialmente difforme rispetto alla istanza di ammissione al beneficio;
 - mancata rendicontazione nei termini assegnati;
 - mancato invio della documentazione eventualmente richiesta in sede di verifica di autodichiarazioni rese ai sensi di legge;
 - mancata corrispondenza tra l'autodichiarazione e la documentazione presentata su richiesta.

ART.9 - ACCERTAMENTI D'UFFICIO

1. Il responsabile del procedimento istruttorio è tenuto ad uniformare la propria attività al principio della semplificazione dell'azione amministrativa ed in particolare ad accertare d'ufficio i fatti, gli stati e la qualità che la Comunità Montana o altra pubblica Amministrazione è tenuta a certificare.
2. In sede consuntiva e prima della erogazione dei contributi, almeno il 10% delle istanze ammesse a contribuzione è sottoposta – mediante sorteggio in seduta pubblica, a verifica delle autodichiarazioni presentate.
3. La data del sorteggio è comunicata con almeno sette (7) giorni di anticipo mediante affissione all'albo dell'Ente ed in via telematica sul sito della Comunità Montana.

ART. 10 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento – a cura del responsabile del servizio Segreteria :- :
viene tenuto esposto permanentemente all'albo dell'Ente;
viene inviato ai comuni;
viene reso disponibile sul sito telematico della Comunità Montana.

ART. 11 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua ripubblicazione;
2. Dalla sua entrata in vigore cessano di avere effetto le norme regolamentari precedentemente vigenti in materia.